ILCASO.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE di APPELLO di BARI

Prima Sezione Civile

Riunita in persona dei signori Magistrati:

Dott.ssa	**Maria Mitola**	Presidente
Dott.	**Michele Prencipe**	Consigliere
Dott.ssa	**Maria Grazia Caserta**	Consigliere rel. – est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 531/2026 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 67 del 23 febbraio 2026 del Tribunale di Bari, nel procedimento n. 409-3/2024 R.G. introdotto ad istanza di * con la quale veniva omologato il concordato in continuità aziendale e dichiarata improcedibile la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

TRA

* (C.F. *), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla Via Melo n. 97, domicilia Reclamante

e

* CF/PI * – PEC * ,
in persona del legale rappresentante protempore sig. * , con sede legale in * , rappresentata e difesa in virtù di mandato/procura alle liti dall'avv. Antonio ANDRISANO del Foro di Brindisi e con questi elettivamente domiciliata in Bari alla via Carruba n.57 presso e nello studio legale associato avv.ti Giammaria-Gassi

Reclamante adesivo

contro

* (C.F. *), in persona del l.r. pro tempore, corrente sede in * , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Costantino

Reclamata contumace

e

Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari

Parte necessaria

OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di omologa del concordato in continuità aziendale.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 23/06/2026.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. In data 25 ottobre 2024, la società * ha presentato ricorso al Tribunale di Bari ex artt. 39, 40, 44 e ss. CCII con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive ex articolo 54 CCII.

Con decreto del 4 novembre 2024, il Tribunale di Bari ha assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni per depositare la proposta.

Con p.e.c del 24 febbraio 2025 la società, nella persona del liquidatore pro tempore, sig. * , ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bari istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex articolo 88 del CCII, formulata nell'ambito di un concordato preventivo ex articolo 84 del CCII, con allegati i documenti normativamente previsti. La proposta è stata successivamente integrata il 7 marzo 2025 introducendo una diversa classificazione del ceto creditorio e lasciando sostanzialmente invariate le dimensioni qualitative e quantitative del piano del 24 febbraio 2025.

Con decreto del 31 marzo 2025 il Tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo e fissato il periodo per l'espressione del voto, dal 22 settembre al 29 settembre 2025.

Con p.e.c del 25 luglio 2025 i Commissari giudiziali hanno trasmesso la relazione redatta il 21 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 105, CCII e con successiva p.e.c del 26 settembre 2025 la

Direzione provinciale di Bari ha trasmesso il proprio voto contrario, fondato sulla manifesta inidoneità della proposta concordataria a raggiungere gli obbiettivi prospettici dichiarati.

Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 109, comma 5 CCII, l'odierna reclamante, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, ha proposto opposizione all'omologa.

2. Il procedimento si è concluso con la reclamata sentenza con cui il Tribunale di Bari ha così deciso «…visti gli artt. 48, 84 e 112 ss. CCII, omologa il piano concordatario proposto da * e dichiara improcedibile il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dal creditore… (testualmente dalla sentenza reclamata).

3. Con reclamo iscritto a ruolo in data 30/03/2026, la * , adiuvata dalla società * ha proposto gravame avverso la detta sentenza chiedendo di "– *In riforma della sentenza del Tribunale di Bari in epigrafe indicata, respingere e/o dichiarare inammissibile la richiesta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII unitamente all'istanza di omologazione del concordato ex art. 112 CCII presentata dalla* * *– Per l'effetto, accertare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso per ammissione a concordato preventivo proposto dall'odierna resistente, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla liquidazione giudiziale della stessa; – Condannare parte resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio*". Analoghe conclusioni ha spiegato il reclamante adesivo.

Fissata l'udienza, si è costituito il reclamante adesivo che ha spiegato analoghe conclusioni.

Non si è costituita la società reclamata e di essa va dichiarata la contumacia.

4. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del reclamo del reclamo.

MOTIVI della DECISIONE

5. Il reclamo va accolto.

Quello dell' * è stato affidato a due motivi; quello di * * a quattro motivi di cui i primi due coincidenti con quelli sviluppati dall' *

Con il primo motivo, la reclamante * denunzia la "***Violazione dell'articolo 112, comma 2, lett. d) CCII***" significando "…***la assenza delle condizioni di legge necessarie per il c.d. "cross class cram down***". Significa che l'omologa forzosa del piano concordatario ai sensi del novellato articolo 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, può avere luogo unicamente «quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente

strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo la regola della RPR piuttosto che dell'APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario. Deve cioè trattarsi – prosegue il Tribunale – di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfazione dei propri crediti e subiscono un pregiudizio; i creditori della classe (variamente 6 denominata "interessata", "svantaggiata" o "golden class") che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento ridotto del proprio credito devono aver votato favorevolmente, nonostante il loro interesse (teorico) alla completa applicazione dell'APR» (cfr. testualmente dal reclamo come già Tribunale di Torino, 31 ottobre 2024).

Con il secondo motivo, la reclamante * denunzia la "Violazione dell'articolo 112, comma 2, lett. d) CCII: sulla inidoneità della proposta concordataria a garantire il raggiungimento degli obiettivi prospettici dichiarati". Evidenzia, infatti, la illegittimità della decisione impugnata dal momento che la proposta concordataria non è idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi prospettici dichiarati.

Ad analoghe conclusioni perviene il reclamante adesivo rispetto al cui gravame i due detti motivi corrispondono, rispettivamente, al secondo e al primo.

In particolare, il reclamante adesivo ha segnalato che i commissari giudiziali, nella propria relazione ex art. 107 CCII del 4 settembre 2025, hanno rilevato con preoccupazione che dalla situazione al 31 luglio 2025 trasmessa dalla società il 17 luglio 2025 non emergevano miglioramenti reddituali attesi: al 31 luglio 2025 - cioè dopo ben sette mesi dall'inizio del primo esercizio del piano - la * aveva realizzato un utile di € 2.921,00 a fronte di una previsione di piano di € 603.000,00 per l'intero anno. Lo scostamento in termini percentuali è pari al 99,51%: la società aveva realizzato appena lo 0,49% dell'utile previsto nel piano per il 2025. Trattasi di uno scostamento di tale portata da non poter essere ricondotto alla fisiologica variabilità delle previsioni prospettiche, ma che configura la «manifesta inettitudine» del piano a conseguire gli obiettivi dichiarati, nel senso accolto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Il reclamo adesivo, poi, incorpora ulteriori censure riportate nei motivi terzo (ove si denunzia la '*violazione e falsa applicazione degli artt. 87 co. 1, lett. c), 112, co. 3 e 4, ccii. erroneità del giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. sottostima del valore liquidatorio*') e quarto (con cui si denunziano i '*vizi*

motivazionali della sentenza. violazione degli artt. 4, 47, 87, comma 1, lett. b), e 112, comma 1, CCII per difetto di buona fede procedurale, carenza di disclosure e rappresentazione incompleta della situazione aziendale - Conseguente inidoneità della proposta all'omologazione').

In esso, inoltre, sono approfonditi alcuni aspetti del tutto trascurati in quello principale ed è richiamata la sentenza di questa Corte nr. 94/2025.

6. Circa il **primo motivo di reclamo** (il secondo per il reclamante adesivo), il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni indicate nella rubrica del motivo ritenendo applicabili «*…tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto ai sensi degli artt. 88, comma 2 bis e 112, comma 2, CCII*» (cfr. testualmente dal reclamo e dalla sentenza impugnata).

A detta dei reclamanti, invece, il meccanismo di omologazione trasversale (cross-class cram down) di cui agli artt. 88, comma 4 e 112, comma 2 CCII, non può applicarsi superando il dissenso delle Classi III, IV, V e VII (creditori previdenziali ed erariali)[1] e, per l'effetto, ritenendo raggiunta la maggioranza delle classi necessaria per l'omologazione.

Le ragioni di censura sono condivisibili per plurime ragioni che rendono necessaria la trattazione congiunta dei motivi prospettati.

Questa Corte, con la sentenza nr. 94/2025, ha avuto modo di delineare i confini del cross cram down fiscale nei termini che seguono.

L'incipit dell'art. 88 del Codice della crisi (che disciplina la transazione fiscale nell'ambito del concordato, cfr. "*Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2*"), è stato da una parte della dottrina e giurisprudenza inteso nel senso che le norme disciplinanti la transazione fiscale (art. 88, co. 1) trovano applicazione solo per il concordato liquidatorio, ma non con riguardo al concordato con continuità aziendale, al quale – per effetto del suddetto *incipit* - si applicherebbero esclusivamente le norme recate dall'art. 112, comma 2.

[1] Nel caso in trattazione la maggioranza di voti favorevoli è stata raggiunta unicamente nelle classi IX e X, entrambe popolate da creditori chirografari ab origine che non avrebbero ottenuto alcun soddisfacimento in ipotesi liquidatoria, neanche distribuendo le risorse eccedenti il valore di liquidazione secondo la gradazione civilistica (pagine 65 e ss. del piano di concordato preventivo e relativa proposta ai creditori).

Per l'effetto, la medesima restrizione dovrebbe valere quindi anche per le disposizioni dettate relativamente al *cram down* fiscale dal comma 2-*bis* dell'art. 88, che permette al tribunale (ricorrendo i presupposti ivi previsti) di considerare come positivo il voto negativo (espresso o non espresso) dell' * e addivenire così all' omologazione della proposta concordataria anche in mancanza di adesione del creditore pubblico. Peraltro, il comma 2-*bis* citato attribuisce tale potere al Tribunale quando la mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 dell'art. 109 (in base al quale il concordato è approvato con il voto favorevole che rappresenta la maggioranza dei crediti ammessi al voto), ma senza fare alcun riferimento al successivo comma 5 del medesimo art. 109, che, con riguardo al concordato con continuità aziendale, ne prevede l'approvazione se tutte le classi votano a favore (cfr. Trib. di Lucca 18 luglio 2023 e Corte di Appello di Firenze 31 ottobre 2023).

Secondo altra lettura, invece, in forza dell'art. 112, secondo comma CCII, il tribunale può omologare il concordato in continuità aziendale anche ove una o più classi abbiano espresso il loro dissenso rispetto alla proposta, se ricorrono talune condizioni, tra le quali rientra anche quella per cui la proposta di concordato deve essere stata approvata dalla maggioranza delle classi. A detta di questa opzione, l'interpretazione restrittiva si rivelerebbe contraria alle finalità che hanno indotto il legislatore a introdurre il *cram down* fiscale; inoltre, se il legislatore avesse voluto escludere l'applicazione della transazione fiscale al concordato con continuità aziendale, sarebbe stato semplice delimitare l'ambito applicativo di tale istituto al concordato liquidatorio, senza necessità di richiamare le disposizioni dettate dal comma 2 dell'art. 112 relativamente al giudizio di omologazione.

A parere della Corte, come già detto, nel concordato in continuità gli effetti del comma 2 bis dell'art. 88 si generano "soltanto se" si verificano anche gli ulteriori presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 112 CCII.

Ne deriva che, per l'omologa del concordato in continuità, occorre il verificarsi delle ulteriori condizioni poste dal comma 2 dell'art. 112 e, fra esse, quella che richiede la necessaria approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi, con la conseguenza che: in caso di mancato voto favorevole di tutte le classi a causa del dissenso (non "determinante")

del Fisco ed eventualmente di altri creditori, il tribunale può omologare comunque la proposta concordataria se questa viene approvata dalla maggioranza delle classi e ricorrono gli altri presupposti richiesti dal comma 2 dell'art. 112 (senza necessità di dar corso al *cram down* fiscale, che risulta quindi in tal caso inutile, non essendo l'adesione del Fisco "determinante"); in caso di mancato raggiungimento del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi a causa del dissenso "determinante" del Fisco, il tribunale omologa la proposta concordataria mediante il *cram down* fiscale previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 88 e ai sensi del comma 2 dell'art. 112, ma solo se ricorrono i rispettivi presupposti di quest'ultima disposizione.

Tale è l'interpretazione che la Corte intende privilegiare, in quanto avallata dal correttivo *ter* (art. 21, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che prevede all'art. 88, nel concordato in continuità aziendale, che "***ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2**, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa*"[2]. La norma, in sintesi, recepisce la tesi per cui, in

[22] Nella relazione illustrativa, si chiarisce che "*se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l'unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale, ma non per l'unanimità che consente l'omologazione, né per considerare soddisfatto il requisito dell'unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell'articolo 112 (né, tantomeno, per avere l'unanimità necessaria per l'omologazione). Si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l'altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell'individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall* * *il voto sulla proposta*

assenza di voto positivo della maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l'approvazione anche di una sola classe parzialmente soddisfatta (che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l'ordine dei privilegi), ma con adesione dei creditori pubblici che deve essere espressa - possono trarsi le conseguenze del ragionamento sin qui seguito.

Come detto, trattandosi di concordato in continuità aziendale, deve ritenersi che la richiesta di applicabilità del comma 2 bis dell'art. 88 (c.d. *cram down* fiscale) al concordato in continuità indiretta (caratterizzata dal mancato raggiungimento del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi a causa del dissenso "determinante" del Fisco e degli enti contributivi e previdenziali), fosse condizionata al ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 112.

Ciò posto, occorre allora verificare se, nel concreto, ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 112 CCII.

La norma dispone che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti (come nella specie), il tribunale, su richiesta del debitore, omologa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) "il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

*è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall' * monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall * e per i premi amministrati dall' * * il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"* (cfr. relaz. illustr.).

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

La norma disciplina la c.d. "ristrutturazione trasversale" dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione che esse hanno respinto con il loro voto contrario, in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria. Essa trae origine dalla Direttiva Insolvency sul c.d. cross-class cram-down.

La prima condizione (lett. a) prevede che, secondo il piano predisposto dal debitore, il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; in tal caso, deve rispettarsi il criterio di cui all'art. 84, comma sesto, CCII (regola della c.d. priorità assoluta; APR absolute priority rule).

La seconda condizione (lett. b) concerne i criteri di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, da distribuirsi in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando la previsione di cui al settimo comma dell'art. 84 CCII.

La terza condizione (lett. c) esige che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.

La quarta condizione (lett. d), applicata dal Tribunale nel caso di specie e ritenuta insussistente col reclamo) è prevista dall'art. 112, secondo comma, CCII, formula due ipotesi tra loro alternative.

La prima parte della norma prevede che, ai fini dell'omologazione del concordato in continuità, non sia necessaria l'unanimità delle classi, bensì occorre che sia raggiunta la maggioranza delle stesse, ma almeno una delle classi favorevoli deve essere formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

La seconda parte (con l'inciso "*oppure in mancanza*"), prevede che abbia votato favorevolmente, approvando la proposta, almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie, assenti le maggioranze nei termini di cui alla lett. d) vi è che la maggioranza dei voti favorevoli è stata raggiunta unicamente nelle classi IX e X, entrambe popolate da creditori chirografari *ab origine*, creditori che, come osservato dal reclamante pubblico, «*non avrebbero ottenuto alcun soddisfacimento in ipotesi liquidatoria, neanche distribuendo le risorse eccedenti il valore di liquidazione secondo la gradazione civilistica (pagine 65 e ss. del piano di concordato preventivo e relativa proposta ai creditori)*» (cfr. testualmente reclamo agenzia cit.). Di talché, non essendo documentata la soddisfazione degli anzidetti creditori (almeno parzialmente, secondo la graduazione delle cause di prelazione), il Tribunale ha ritenuto erroneamente sussistenti le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto ai sensi degli artt. 88, comma 2 bis e 112, comma 2, CCII).

7. Venendo al **secondo motivo di reclamo** (il primo per il reclamante adesivo), in ogni caso il piano concordatario è implausibile.

La società reclamante adesiva, richiamando il rapporto riepilogativo che i commissari giudiziari hanno inviato al Tribunale il 30.03.2026 ha insistito sulla implausibilità e non convenienza del piano concordatario documentando, anche, l'esito delle indagini per truffa in proprio danno[3], indagini ormai esitate nell'imputazione dello stesso legale rappresentante della società reclamata.

[3] Cfr. sentenza reclamata in cui si rimarca che «… il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni ed alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario nonché la mancata commissione di atti in frode da parte della società proponente.» (cfr. sentenza reclamata).

Invero, per rimarcare l'inconvenienza della proposta, appare utile leggere il contenuto rapporto riepilogativo, depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII da parte dei Commissari Giudiziali. Trattasi di documento che la Corte, attesa la natura devolutiva piena del reclamo, può adoperare quale elemento di valutazione. Con esso, richiamando dati ed elementi già esistenti al 31.12.2025, si rappresenta che «…dall'esame del bilancio si evidenzia una perdita di ben € 701.169,27, in luogo di un utile di € 603.000,00 previsto nel piano concordatario. Inoltre, confrontando i dati del bilancio al 31.12.2025 con la situazione al 30.11.2025 emerge che la società, senza alcuna valida motivazione e giustificazione, ha effettuato nel mese di dicembre vendite sotto costo che hanno contribuito a determinare la rilevazione al 31.12.2025 di una perdita d'esercizio di € 701.169,27 contro l'utile di € 39.277,53 conseguito al 30.11.2025. Ed infatti, sempre dal confronto della situazione contabile al 31.12.2025 con quella del 30.11.2025 si osserva che nel mese di dicembre sono state effettuate vendite per € 736.543,53 a fronte di un relativo costo di acquisto di € 1.062.570,04. Malgrado tali dati, la società continua a sostenere che*:* " *

Nel complesso, pur in presenza di un risultato economico negativo al 31.12.2025, i dati gestionali evidenziano il rafforzamento dei volumi di attività, la continuità operativa e l'avvio di interventi strutturati di efficientamento della gestione. In tale prospettiva, gli elementi sopra descritti appaiono coerenti con il presupposto della continuità aziendale, in quanto l'impresa risulta in grado di proseguire l'attività caratteristica, sostenere il ciclo produttivo e porre in essere azioni idonee al progressivo recupero dell'equilibrio economico-finanziario nei periodi successivi. L'analisi evidenzia un periodo di forte dinamismo operativo, caratterizzato da una crescita della massa dei crediti e dei debiti commerciali, a fronte di una riduzione della liquidità e delle rimanenze. Omissis *".* Tali affermazioni della società non sono condivisibili in quanto, oramai, il ciclo produttivo annuale si è completato ed i risultati della gestione sono evidentemente negativi.» (cfr. rapporto informativo cit., in allegato alla doc. prodotta dal reclamante adesivo).

Ed allora, premessa l'omologa del concordato sulla non ritenuta ricorrenza del presupposto sub lett. d) art. 112, co. 2 cit., vi è che, comunque, manca del tutto la convenienza e fattibilità del piano continuativo di talché, oltre alla indimostrata sussistenza dei presupposti per dar luogo all'omologazione, è assorbente la non condivisa valutazione, da parte del Tribunale,

della convenienza economica dell'operazione meglio chiarita nel rapporto dei commissari del 30/03/2026, rapporto fondato su dati peraltro già cristallizzati al momento dell'emissione dell'omologa reclamata (che, invece, è ferma ai dati del 12.11.2025, cfr. sentenza cit.).

In particolare, a fronte di un giudizio con cui il Tribunale indicava i parametri utilizzati per la valutazione di fattibilità giuridica del piano concordatario e la mancanza di atti in frode, si pongono: 1) il rapporto dei commissari, già più volte richiamato, che smentisce la detta fattibilità; 2) l'imputazione del * , legale rappresentante della società concordataria, per un'ingente truffa in danno di uno dei creditori, che smentisce la mancanza di atti in frode ai creditori[4]; 3) l'incompletezza documentale su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione, come risulta dal richiamato rapporto informativo, che evidenzia la mancanza di adeguata informazione dei creditori e un andamento aziendale di gestione tutt'altro che positivo.

Si tratta di elementi che rendono implausibile la realizzazione del piano concordatario. Ed allora, a fronte di una gestione negativa conclamata, non può condividersi l'avallo della omologa forzosa del piano di talché la sentenza reclamata va sicuramente revocata.

Ogni altra questione o motivo sono assorbiti.

8. Le spese della presente fase, tra reclamanti e reclamata, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori medi e con esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamata

*

Del che è dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da *

* in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 67 del 23 febbraio 2026 del Tribunale di Bari, nel procedimento n. 409-3/2024 R.G., così provvede

[4] Come evidenziato dal reclamante adesivo "In applicazione dell'art. 106 CCII - che disciplina gli atti di frode, includendo l'occultamento di fatti rilevanti come causa di revoca della procedura - la sistematica omissione informativa ad opera del * in merito alla pendenza a suo carico del procedimento penale integra una condotta perlomeno connotata da consapevole reticenza, idonea a viziare l'intera procedura concordataria."

1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza;
2) condanna la reclamata al pagamento delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.236,00 in favore di ciascuna parte reclamante, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bari, il 23/06/2026, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello

Il presidente

Maria Mitola

Il consigliere estensore

Maria Grazia Caserta